

## STUDI E DIALOGHI GIURIDICI - 7

COLLANA “STUDI E DIALOGHI GIURIDICI”

diretta da: Gennaro Terracciano, Stefano Toschei, Virginia Zambrano

COMITATO SCIENTIFICO

**Presidente:** Gianni Ricci, *Rettore Link Campus University*  
Giuseppe Albano, *Avvocato dello Stato*  
Kevin Aquilina, *Professore. Università di Malta*  
Marcello Buscema, *Magistrato Ordinario*  
Gaetano Caputi, *Segretario generale CONSOB*  
Ida Caracciolo, *Professore Seconda Università di Napoli*  
Francesco Cardarelli, *Professore Università di Roma Foro Italico*  
Fausto Cardella, *Magistrato Ordinario*  
Paolo Carpentieri, *Magistrato T.A.R.*  
Giuseppe Celeste, *Notaio*  
Vittorio Cesaroni, *Avvocato dello Stato*  
Guido Clemente di San Luca, *Professore Università Federico II di Napoli*  
Gianfranco D’Alessio, *Professore Università Roma Tre*  
Oberdan Forlenza, *Consigliere di Stato*  
Carlos Lasarte, *Professore Universidad Nacional de Educacion a Distancia*  
Raffaele Lauro, *Senatore della Repubblica*  
Gaetano, Liccardo, *Professore emerito II Università di Napoli*  
Pierluigi Matera, *Docente Link Campus University*  
Francesco Merloni, *Professore Università di Perugia*  
Luigi Paganetto, *Professore e Presidente Fondazione CEIS Università Tor Vergata*  
Lorenzo Pallesi, *Avvocato. Docente Link campus University*  
Giuseppe Palma, *Professore Emerito Diritto Amministrativo*  
Francesco Petrillo, *Professore Università del Molise*  
Angelo Piazza, *Professore Università di Bologna*  
Gianni Piccinelli, *Professore Seconda Università di Napoli*  
Franco Pizzetti, *Professore Università di Torino*  
Michele Pizzo, *Professore Università Federico II di Napoli*  
Helene Puliati, *Professore. Università di Limoges*  
Ian Refalo, *Professore Università di Malta*  
Marilena Rispoli, *Professore II Università di Napoli*  
Giuseppe Rossi, *Professore Università di Milano*  
Ferruccio Sbarbaro, *Docente Link Campus University*  
Vincenzo Scotti, *Docente Link Campus University*  
Michel Senimon, *Segretario generale ass. EuroPA*  
Giorgio Spangher, *Professore Università La Sapienza di Roma*  
Alberto Stagno d’Alcontres, *Professore Università di Palermo*  
Francesco Paolo Traisci, *Professore Università del Molise*  
Mario Trapani, *Professore Università Roma Tre*  
Antonio Uricchio, *Professore Università di Bari*  
Ortensio Zecchino, *già Ministro dell’Università, Docente Link Campus University*

Marco Capece

LINEAMENTI DI DIRITTO DELLA  
SICUREZZA DEL LAVORO

*Introduzione di Maria José Vaccaro*

Eurilink

Copyright 2012 Eurilink

Eurilink Edizioni Srl  
Via Nomentana, 335  
00162 Roma

[www.eurilink.it](http://www.eurilink.it) – [info@eurilink.it](mailto:info@eurilink.it)  
ISBN: 978-88-95151-75-5

Prima edizione, ottobre 2012

Progetto grafico di Eurilink

*Ad Antonella, Chiara e Marta*



## INDICE

INTRODUZIONE .....	1
di Maria Josè Vaccaro	

### CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA SALUTE NELLA COSTITUZIONE E NEL CODICE CIVILE	
1. I principi costituzionali .....	5
2. Il contenuto dell'art. 2087 del codice civile .....	9
3. Il principio della «massima sicurezza tecnologicamente possibile» .....	11
4. La natura dell'obbligazione di sicurezza .....	16
5. Inadempimento, <i>mora credendi</i> e autotutela del prestatore di lavoro .....	18
6. La responsabilità extracontrattuale per fatto altrui .....	23

### CAPITOLO II

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PRIMA DEL TESTO UNICO	
1. I decreti prevenzionistici degli anni '50 e la legislazione successiva .....	27
2. L'art. 9 dello statuto dei lavoratori .....	29
3. Il ruolo del diritto comunitario .....	32
4. Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: il nuovo approccio alla regolamentazione della sicurezza in azienda .....	35
5. Verso il testo unico sulla sicurezza .....	38

### CAPITOLO III

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA	
1. Premessa .....	41
2. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: uno sguardo d'insieme .....	42
3. Il campo di applicazione oggettivo .....	48
4. Il profilo soggettivo. I lavoratori subordinati .....	51

## II

4.1 I soggetti equiparati .....	53
4.2 I lavoratori in somministrazione e distacco .....	54
4.3 I lavoratori parasubordinati, autonomi, occasionali e a domicilio .....	56
4.4 I telelavoratori .....	59
5. Il computo dei lavoratori .....	61

## CAPITOLO IV

### DATORE DI LAVORO: IDENTIFICAZIONE, OBBLIGHI E

#### DELEGA DI FUNZIONI

1. Il datore di lavoro ai fini della sicurezza .....	63
2. Gli obblighi del datore. Profili generali.....	67
3. Dirigenti e preposti .....	72
4. La delega di funzioni .....	76
4.1 I presupposti di validità della delega. I requisiti di carattere formale .....	77
4.2 Segue: i requisiti di carattere materiale .....	79

## CAPITOLO V

### LA GESTIONE PARTECIPATA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

1. La ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza nel modello di organizzazione aziendale .....	85
2. Il servizio di prevenzione e protezione .....	88
3. Il medico competente .....	92
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .....	95
5. Gli organismi paritetici .....	101

## APPENDICE NORMATIVA

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.....	107
---	-----

## INTRODUZIONE

di Maria José Vaccaro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come “*testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*”, costituisce punto di partenza e di arrivo dell’intricato complesso delle disposizioni, anche di derivazione comunitaria, vigenti in Italia ed emanate nell’arco di quasi sessant’anni di legislazione.

Il nuovo *corpus* normativo, da un lato, introduce significative novità rispetto al quadro previgente, dando più compiuta attuazione alla normativa comunitaria a cui risale in larga parte l’intero sistema prevenzionistico italiano, dall’altro, restituisce sistematicità, coerenza e organicità ad un complesso di disposizioni tra loro poco o per nulla coordinate e foriere di insidie interpretative per gli operatori del settore.

In effetti il primo tentativo di riordino e riassetto normativo operato con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 anziché razionalizzare il sistema prevenzionistico all’epoca vigente, basato sulla legislazione speciale degli anni Cinquanta e dalle leggi degli anni Settanta, si era per lo più sovrapposto al già eterogeneo quadro normativo prevenzionistico, nella misura in cui lasciava in vigore molte delle norme previgenti, con tutti i prevedibili problemi di coordinamento ed integrazione tra le diverse norme.

Tutto questo, unitamente ai sempre allarmanti dati sulla frequenza e sulla gravità degli infortuni sul lavoro, riportati peraltro bruscamente all'attenzione dell'opinione pubblica dai gravissimi fatti di Torino del 2007, hanno indotto il legislatore a non differire ulteriormente un intervento legislativo di fondamentale importanza anche alla luce dei profondi mutamenti dei processi produttivi, dei modelli organizzativi delle imprese e dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il *Testo Unico*, come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nasce dunque con l'idea di dare puntuale e unitaria sistemazione a tutta la disciplina di dettaglio e di orientare il quadro regolamentare in modo sempre più conforme ai principi costituzionali e codicistici che governano l'obbligazione di sicurezza, ovvero l'art. 32 Cost. e 2087 c.c..

L'autore procede innanzitutto ad un'attenta disamina, costituzionalmente orientata, dell'obbligazione di sicurezza come diritto soggettivo del singolo alla tutela dell'integrità fisica nell'esplicazione dell'attività lavorativa e, allo stesso tempo, come interesse della collettività non suscettibile di limitazioni, quindi illustra le interrelazioni con le norme del codice civile e della legislazione interna, soffermandosi poi più diffusamente sulle principali disposizioni ed innovazioni del *Testo Unico*.

Partendo dal dato testuale, viene quindi descritto il campo di applicazione oggettivo e soggettivo del d.lgs. n. 81/2008, ponendo l'accento sul possibile accrescimento dei livelli di tutela in favore dei lavoratori per effetto dell'ampliamento della portata delle disposizioni estese oggi non più solo ai dipendenti dell'impresa, ma ai suoi lavoratori, secondo un'accezione che finalmente prescinde dalla natura subordinata del rapporto come unico presupposto per il riconoscimento delle tutele antinfortunistiche.

Nell'ottica di esaminare i profili della concreta tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, l'approfondimento si sofferma quindi sulle disposizioni di legge che impongono al datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi ed alla elaborazione del relativo documento, sulla delega di funzioni e sui meccanismi della gestione partecipata.

Strutturato come “lineamenti di diritto della sicurezza del lavoro”, il volume non indulge oltremisura nel commento delle singole disposizioni normative, ma risponde piuttosto all’esigenza di fornire un quadro di riferimento, sintetico ma esaustivo, dei principi informatori del sistema prevenzionistico, dei meccanismi e delle dinamiche su cui esso si fonda, mediante un’analisi puntuale della disciplina e dei soggetti destinatari delle fondamentali disposizioni in materia.

Esso presenta quindi il pregio di selezionare ed esaminare con spirito critico e con visione sistematica tutti gli aspetti innovativi delle disposizioni introdotte dal *Testo Unico*, esaminati nel loro insieme e in rapporto al possibile impatto sulla realtà fattuale.

Il volume pertanto si rivolge sia a quanti, avvicinandosi per la prima volta alla materia, potranno acquisire le nozioni fondamentali alla luce dei principi costituzionali e civilistici che hanno ispirato la legislazione nazionale, sia agli addetti ai lavori e professionisti del settore che, pur avendo dimestichezza e conoscenza approfondita delle tematiche della sicurezza, ne potranno apprezzare i tanti spunti di riflessione effettuati alla luce dei molteplici riferimenti dottrinali e giurisprudenziali selezionati.



CAPITOLO I  
LA TUTELA DELLA SALUTE NELLA  
COSTITUZIONE  
E NEL CODICE CIVILE

SOMMARIO: 1. I principi costituzionali. – 2. Il contenuto dell'art. 2087 del codice civile. – 3. Il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”. – 4. La natura dell'obbligazione di sicurezza. – 5. Inadempimento, *mora credendi* e autotutela del prestatore di lavoro. – 6. La responsabilità extracontrattuale per fatto altrui.

1. *I principi costituzionali.*

La regolamentazione della sicurezza sul lavoro nel nostro ordinamento si basa in primo luogo sulle disposizioni costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica e tutela della salute.

Il diritto alla salute ha una particolare rilevanza nel sistema costitu-

zionale, in quanto, ai sensi dell'art. 32, consiste sia in un fondamentale diritto dell'individuo sia in un interesse della collettività<sup>1</sup> e si inserisce nell'ambito dei diritti fondamentali attraverso l'esplicito raccordo tra il bene salute e la più ampia promozione della persona umana sancita dall'art. 2 Cost.<sup>2</sup>.

Esso dunque non coincide solo con il diritto all'integrità fisica, ma va inteso in senso più ampio, in quanto coinvolge tutte le situazioni che consentono al soggetto di esplicitare la propria personalità in condizioni di sicurezza<sup>3</sup> e rappresenta perciò un connotato della persona fisica.

---

<sup>1</sup> L'art. 32 Cost., da norma meramente programmatica e limitata ai rapporti Stato-cittadino, quale era considerata fino alla seconda metà degli anni '60, ha finito per perdere quella valenza esclusivamente pubblicistica divenendo immediatamente applicabile, senza il necessario intervento del legislatore, anche nei rapporti interprivati. Pertanto l'art. 32 Cost. eleva il diritto alla salute a posizione di vero e proprio diritto soggettivo e di autentico diritto fondamentale dell'individuo che non presuppone "alcun rapporto come sua causa generatrice" e dalla cui lesione scaturisce "il diritto al risarcimento del danno". Sul punto si cfr. G. ALPA, voce *Salute (diritto alla)*, in *Novissimo Dig. It.*, 1986, 913 – 920; M. BESSONE – V. ROPPO, *Lesione dell'integrità fisica e diritto alla salute. Una giurisprudenza innovativa in tema di danno alla persona*, in *Giur. It.*, 1975, I, 53-64.

<sup>2</sup> Si delinea così una duplice valenza, programmatica e precettiva, dell'art. 32 Cost. che fa sì che, al soggetto, si riconosca sia una pretesa positiva alle prestazioni in materia sanitaria, derivante dalla titolarità del diritto sociale, sia una pretesa all'astensione da ogni illegittima interferenza nella propria sfera di autodeterminazione. Sul punto L. MONTUSCHI, *Art. 32*, in *Commentario alla Costituzione*, G. BRANCA (a cura di) 1976, 146 –176.

<sup>3</sup> «... la protezione non si limita all'incolumità fisica dell'uomo supposto immobile nell'isolamento della sua abitazione o solitario nei suoi spostamenti...ma è diretta ad assicurare all'uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica alle varie comunità...familiare, di lavoro ed altre nelle quali svolge la sua personalità...La protezione si estende cioè alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola, e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute. essa assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre» così Cass. civ., sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Foro it.* 1979, I, 2302.